



**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENER <del>AL</del> E n.	_682_ <sub>del</sub> _	2 8 NGV. 2019	
--	------------------------	---------------	--

OGGETTO: risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età dell'Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs a tempo indeterminato sig.ra Pinna Maria Vitalia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANÇESCO LAURELLI

### SU PROPOSTA DEL DIRETTORE f.f. UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

2−8 K3V. 2019

l'allegata proposta

Il Responsabile del Procedimento Direttore f.f. U.O.C. Organizzazione Risprse Umane Dott.ssa Maya/Laverriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente
□ la spesa di €prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/ Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n"
□ la spesa di €, prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n
□ gli introiti di € previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial/ai conto/i economico/i
n

Il Direttore UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilja@Martignoni





**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

682 <sub>del</sub>

2 8 NOV. 2019

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### **Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 31/12/2023:
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

**Premesso** che per l'anno 2019 le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto a pensione.

#### Rilevato

- che in data 16 novembre 2018 la sig.ra Rinna Maria Vitalia, nata a Santadi il 16 novembre 1953, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Cat. B, al compimento del limite ordinamentale (65 anni di età) non possedeva un diritto autonomo a pensione (almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione);
- che in data 30 settembre 2019 la dipendente in parola ha acquisito un diritto autonomo a pensione ma non il diritto all'assegno pensionistico, che decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 30 dicembre 2019 la sig.ra Pinna Maria Vitalia acquisirà, oltre al diritto autonomo a pensione, anche il diritto all'assegno pensionistico per un totale complessivo di 42 anni, 3 mesi e 1 giorno, maturati come di seguito specificato:
  - dal 16.4.1974 al 2.6.1974 servizio prestato presso la Fondazione IRCCS Ca Granda "Ospedale Maggiore" di Milano per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 1 mese e 17 giorni;
  - dall'8.7.1974 al 30.8.1974 servizio prestato presso l'A.O. San Paolo di Milano per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 1 mese e 23 giorni;
  - dall 191977 al 16.1.1978 servizio prestato presso l'ASL di Milano per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 4 mesi e 16 giorni;
  - dal 26.5.1978 al 31.12.2015 servizio prestato presso l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 37 anni, 7 mesi e 5 giorni;
  - dal 1.1.2016 al 30.12.2019 servizio prestato presso questa Azienda per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 4 anni, 0 mesi e 0 giorni.

lo





**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.	682	del _ 2 8	B NOV.	2019
---	-----	-----------	--------	------

#### Fatto presente

- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza e stata predisposta dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;

#### Richiamati

- l'articolo 12 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", ai sensi del quale: "La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 17, può avvenire: a) per dimissioni volontarie accettate; b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli; c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli; d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.";
- la Circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", che al punto 2.1 ribadisce che: "Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011...";
- la circolare di cui sopra, che al punto 2.3.1 stabilisce che: "In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.";
- il D.L. del 6.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: "10. A







**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

682<sub>del</sub>

2 8 NOV. 2019

decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un' anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014...

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...";

- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6.12.2011, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi...";
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16,12.2014, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale sancisce che: "A decorrere dal 18 gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi...";
- il D.L. 29.1.2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", dove l'art. 17 prevede: "Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi...";

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

#### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

fr





**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 682 del 28 NOV. 2019

- 1- di collocare a riposo per raggiunti limiti di età la sig.ra Pinna Maria Vitalia, nata a Santadi il 16 novembre 1953, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Cat. B, con effetto dal 31 dicembre 2019 (ultimo giorno di servizio 30 dicembre 2019);
- 2- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 3- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 5- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, ett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

7- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

DIRETTORE GENERALE (Dott Francesco Laurelli)

AMMINISTRATIVO

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE

SOCIO SANITARIO

(DOM, SSA FAMILAM, S, FINITALE)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taverriti

Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino

(Atti n. 2019.1.4.10.1)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 682 del 28 NOV. 2019

# **RELATA DI PUBBLICAZIONE** Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1,(L.)69/2009,e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal \_ - 2 DIC. 2019 \_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 0 allegat UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto Per copia conforme all'originale per uso amministrativo Milano, lì \_ Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto